Estratto

PROVINCIA DI TORINO

CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI (LEGGE N. 241 DEL 7.6.90).

L'anno millenovecentonovantasei addi' ventotto del mese di FEBBRAIO alle ore 21 e minuti 00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Sigg.:

N.	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	GAETANO Edoardo	X	
2	SALASSA Piergiacomo	X	
3	MINNUTO Carmela	X	
4	GIUSTETTI PODIO Ivo	X	
5	FRANCONE Carla	X	
6	GRINDATTO Bruno	X	
7	FRAGALE Giovanni	X	
8	AUTINO Renato	X	
9	MOSETTO Bruno	X	
10	MONDINO Cesare	X	
11	GUGLIELMETTI Daniele	X	
12	BOGGIO Giuseppe		X
13	FRANZINO Omar	X	
14	NARETTO ALBERTO	X	
15	BOGGIO Carla		X
16	DELLA SALA Pasquale		X
17	GARELLI Enrico		X
18	FIGLIUOLO Giuseppe		X
19	PROVENZANO Giovanni	X	
20	MAERO LUIGI		X
21	BERTOT Fabrizio		X
	TOTALE	14	07

Referto di pubblicazione
Pubblicato all'albo Pretorio per giorni 15 a partire dal 19-3-96
03-4-96
CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE
UFFICIO VIGILI URBANI

Assiste quale Segretario il Signor DR. ANDREA MATARAZZO.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Delibera n. 12 del 28.2.1996

Oggetto: Approvazione Regolamento disciplinante la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi (legge n. 241 del 7.6.1990).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che si rende necessario disciplinare in maniera puntuale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, la concessione in uso di locali comunali, da parte di questo Ente;

Dato atto che esiste la necessità di regolamentare organicamente la materia in un unico documento al fine di favorire la conoscenza da parte dell'utenza;

Visto lo schema di Regolamento proposto, composto di n. 15 articoli e ritenutolo congruo sotto ogni punto di vista;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della legge 142/90 sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli:
- in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile a scavalco Servizio Interessato;
- sotto il profilo di legittimità del Segretario Generale;

Che si sono registrati gli interventi dell'Ass. Minnuto e dei Cons. Provenzano e Franzino;

Con n. 14 voti favorevoli espressi mediante votazione palese;

D E L I B E R A

1- di approvare il Regolamento disciplinante la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi, composto di n. 15 articoli, che si allega alla presente a farne parte e sostanziale.

2- di dare atto che il presente Regolamento sostituisce ed abroga il precedente, approvato con delibera di C.C. n. 204 del 21.7.1989 e modificato con delibera di C.C. n. 305 del 23.11.1990.

LA/dc

COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE

SEDUTA DI ~~GIUNTA~~/CONSIGLIO DEL 28 FEB. 1996

OGGETTO:
Approvazione Regolamento disciplinante la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi (legge n° 241 del 7-6-1990)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE/~~SFAVOREVOLE~~
Motivazioni:

- L'istruttoria e' stata effettuata in modo corretto ed esauriente.

Sì

- L'atto è idoneo a perseguire l'obiettivo specifico che si propone.

Sì

- L'atto è idoneo a perseguire in generale l'obiettivo indicato dall'organo politico dell'Ente.

Sì

- La spesa che si intende sostenere è congrua.

/

- L'Ente è competente a sostenere la spesa.

- Il progetto dei lavori ed opere rispetta le leggi vigenti in materia ed è compatibile con le previsioni urbanistiche.

- I lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto approvato e relativa perizia tecnica.

- Ulteriori elementi tecnico-giuridici giustificativi del parere.

Lì 23-11-95

IL DIPENDENTE PROPONENTE

IL RESPONSABILE A SCAVALCO
SERVIZI AMM.E GENERALI
(Lorenzo ARDISSONE)

Città di Rivarolo Canavese

COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE

SEDUTA DI [redacted]/CONSIGLIO DEL 28 FEB. 1996

OGGETTO:
Approvazione Regolamento di disciplinare la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi (legge n° 241 del 7-6-1990)

PARERE DI LEGITTIMITA'

Visto con parere FAVOREVOLE/~~SFAVOREVOLE~~
Motivazioni:

- In riferimento agli aspetti della deliberazione in ordine alla procedura, alla competenza dell'organo e della spesa da parte dell'Ente.

- Legittimità della formazione e dei contenuti dell'atto e regolarità degli atti di corredo.

Lì, 28 FEB. 1996

Canavese

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE
C.A.P. 10086
PROVINCIA DI TORINO
Telef. (0124) 26.126
Fax (0124) 29.102

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI CONTRIBUTI E SUSSIDI

LEGGE N. 241 DEL 7.6.90

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali cui l'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.6.1990 n. 241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere.

2. Il Comune di Rivarolo Canavese può concedere, in attuazione della Legge 241/90 e nel rispetto dei criteri e delle modalità previste nel presente regolamento, le seguenti provvidenze:

a) sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per la realizzazione di interventi, opere, attività ad iniziative di interesse comunale nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale, assistenziale, sportivo, ambientale, sanitario, scolastico, nonchè in tutti gli altri settori di competenza comunale, ivi compresa la promozione della propria immagine;

b) l'uso di beni di proprietà comunale, mobili ed immobili per iniziative di pubblico interesse.

ART. 2

1. Le provvidenze comunali possono essere concesse a persone singole ed associate, nonchè ad Enti pubblici e privati, per lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività, iniziative e interventi nei settori sopra evidenziati.

CAPO II

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

ART. 3

1. Gli interventi, le iniziative e le attività svolte dai soggetti fruitori del concorso economico del comune, devono essere finalizzati al soddisfacimento di un pubblico interesse e, come tali, informati al principio dello sviluppo sociale, morale e culturale della collettività locale, nonchè alla valorizzazione del territorio e delle realtà locali.

2. Si considerato tali gli interventi, le iniziative e le attività riguardanti:

a) i servizi suscettibili di un'ampia fruibilità da parte della collettività privilegiando iniziative che ne favoriscono il coinvolgimento partecipativo;

b) i cittadini in particolare condizioni di disagio e di bisogno.

3. Le provvidenze comunali, tuttavia, non devono sovrapporsi ad interventi messi in atto dallo Stato o da altri Enti Pubblici in materie espressamente riservate ad essi e non devono costituire elusione alla normativa in atto relativa ai servizi comunali a domanda individuale, presentando come contributi spese che, di fatto, rappresentano acquisizione di beni e servizi.

ART. 4

1. Le domande delle provvidenze di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), sottoscritte dal richiedente o legale rappresentante, che si assume la piena responsabilità del contenuto delle stesse, devono riportare le seguenti indicazioni, successivamente verificabili a richiesta dell'Amministrazione:

- natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo o dello Statuto, nonchè gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata a esercitare, nei confronti di terzi, il potere di rappresentanza;

- descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il sostegno economico dell'Amministrazione;

- piano finanziario con l'indicazione del costo complessivo e presunto dell'iniziativa con l'indicazione dei contributi, anche in beni e/o servizi, concessi da altri soggetti pubblici e/o privati;

- attestazione che l'intervento da finanziare o sostenere persegue fini di pubblico interesse e la indicazione dei motivi per i quali può essere ritenuto tale.

2. Nel rispetto dei principi e delle norme di cui all'art. 1 della Legge 241, il Comune, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità ed alla rilevanza dell'iniziativa, può chiedere ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo.

ART. 5

1. Le domande di cui al precedente articolo possono essere accolte dal Comune una volta verificato che l'intervento proposto rientri nelle finalità dell'Amministrazione e persegua un pubblico interesse.

2. Le domande intese ad ottenere provvidenze annuali a sostegno di manifestazioni o iniziative ricorrenti, devono essere preferibilmente presentate entro il 31 marzo di ogni anno.

3. Le domande intese ad ottenere provvidenze "una tantum" e/o per l'attribuzione di vantaggi economici per iniziative, manifestazioni, ecc., devono essere presentate, preferibilmente, un mese prima della data delle predette iniziative o manifestazioni.

ART. 6

1. La Giunta Comunale concede le provvidenze con apposita deliberazione determinandone l'ammontare in relazione alle disponibilità di bilancio, alla rilevanza e alle caratteristiche delle iniziative proposte alla coerenza con i programmi annuali di attività approvati dal Consiglio Comunale.

2. La erogazione delle provvidenze di norma viene suddivisa in più soluzioni, secondo i criteri stabiliti di volta in volta dalla giunta comunale. La erogazione a saldo viene disposta dopo lo svolgimento dell'attività inerente il progetto o l'iniziativa e la presentazione del rendiconto di cui al successivo art. 7. La presentazione del rendiconto è comunque dovuta ancorchè le provvidenze vengono erogate in unica soluzione.

3. Dell'avvenuta concessione viene data comunicazione al richiedente.

ART. 7

1. Entro 60 giorni dalla realizzazione della manifestazione o iniziativa, i soggetti beneficiari devono presentare idonea rendicontazione, sottoscritta dal richiedente o legale rappresentante dell'Ente, corredata dai documenti giustificativi delle entrate e delle spese sostenute.

2. Il rendiconto è soggetto al controllo del responsabile del servizio competente che è tenuto a verificare la completezza e la regolarità, anche sotto il profilo fiscale, della documentazione allegata. Il Comune è tenuto al recupero totale o parziale delle somme erogate nell'ipotesi di riscontro di irregolarità, di non giustificazione delle spese indicate o di

eccedenza delle somme corrisposte rispetto alle spese effettuate.

3. Il termine per la presentazione del rendiconto è perentorio, pena la restituzione delle somme erogate.

4. Al recupero delle somme può provvedersi utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 8

1. Alle provvidenze di cui all'art. 1, lett. a) del presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 490 dell'8 agosto 1994, recande norme per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altra forma di criminilità organizzata.

CAPO III

USO DI BENI

ART. 9

1. La concessione in un uso di beni di proprietà comunale, mobili ed immobili, può avvenire per le medesime finalità e nei settori previsti rispettivamente dall'art. 1 lettera a) e dell'art. 3 del presente regolamento, ai soggetti che ne facciano motivata richiesta, compatibilmente con la disponibilità dei predetti beni.

2. Le concessioni disciplinate dal presente regolamento sono quelle di breve durata: inferiore a 30 giorni.

3. Per le concessioni di durata superiore si provvede a regolamentare il rapporto concessorio con apposita convenzione nel rispetto dei principi fissati dalle norme legislative vigenti in materia (art. 9 della legge 23.12.93 n. 537) e dalle norme di questo capo se ed in quanto applicabili.

VEDI ALTRO REGOLAM

ART. 10

1. Per le consessioni temporanee "una tantum" di locali di proprietà comunale le domande, sottoscritte dal richiedente, o legale rappresentante, che si assume la piena responsabilità del contenuto delle stesse, devono essere rivolte al Sindaco pro-tempore del Comune e riportare le seguenti indicazioni:

- natura giuridica del soggetto richiedente con l'indicazione, ove esiste, degli estremi dell'atto costitutivo o dello Statuto, nonchè gli elementi di identificazione, anche fiscale, delle persone abilitate ad esercitare, nei confronti di terzi, il potere di rappresentanza;

- la descrizione dell'iniziativa per la quale si richiede l'utilizzo di locali comunali con l'indicazione della relativa durata;

- l'attestazione che l'iniziativa persegue fini di pubblico interesse con la specificazione dei motivi che la qualificano come tale;

- l'impegno, sotto la propria responsabilità, di utilizzare gli immobili avuti in uso nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni e prescrizioni risultanti dalle autorizzazioni ai fini della prevenzione incendi e norme di sicurezza.

2. Il Comune può richiedere ulteriori informazioni, in aggiunta a quelle di cui al comma 1.

3. Le concessioni rilasciate dal Sindaco, vanno disposte una volta verificato che le iniziative proposte siano dirette a perseguire un pubblico interesse, e siano suscettibili di ampia fruibilità da parte della collettività.

4. Le concessioni di cui al presente articolo hanno il carattere della gratuità se rivolte a:

- associazioni di volontariato sociale nel settore assistenziale, ambientale, educativo, sanitario, turistico e culturale;

- gruppi di anziani.

5. Le concessioni rilasciate a tutti gli altri soggetti sono subordinate al pagamento di un rimborso spese che ristori l'Amministrazione Comunale della spesa viva sostenute per utenze e riscaldamento.

6. La quota giornaliera è annualmente determinata dalla Giunta Comunale in relazione ai costi desumibili dall'ultimo conto consuntivo approvato.

7. I concessionari sono tenuti a risarcire i danni subiti dai beni comunali durante il periodo della concessione non dovuti a caso fortuito o forza maggiore, anche avvalendosi di polizza assicurative all'uopo stipulate.

8. Può essere richiesta, in sede di concessione, la costituzione di idonea cauzione.

9. I concessionari, dovranno risultare in possesso di tutte le autorizzazioni e permessi richiesti in relazione al tipo di attività allestita sollevando il Comune da ogni tipo di responsabilità.

10. Agli stessi concessionari fanno carico tutte le responsabilità civili e penali per danni derivanti a persone, cose, eventi fortuiti ed infortuni dipendenti da attività collegate all'uso di beni comunali, restando il Comune sollevato ed indenne.

11. Con l'atto di concessione ai concessionari può richiedersi di stipulare apposita convenzione.

ART. 11

VEDI ALTRO REGOLAMENTO

1. Le richieste di concessione di locali adibiti permanentemente ad attività gestite da soggetti diversi dal Comune sono regolate dalle medesime disposizioni previste dal precedente articolo.

2. Le concessioni sono disposte con apposita convenzione che stabilisce gli obblighi del concedente e del concessionario, durata e limiti d'uso, e possibili terzi fruitori.

ART. 12

1. Per le concessioni di beni mobili si applicano le disposizioni dell'art. 11 in quanto compatibili.

2. Essi devono essere ritirati e consegnati a cura e spese dei concessionari, presso i depositi comunali, in orario di

servizio da concordare con l'Ufficio.

3. Le relative concessioni hanno carattere di gratuità.

CAPO IV

INFORMAZIONE - ALBO DEI BENEFICIARI DELLE PROVVIDENZE

ART. 13

1. Al fine di garantire la massima trasparenza e garantire una effettiva fruibilità delle provvidenze comunali da parte dei destinatari individuati dal presente regolamento, il Comune assicura la più ampia informazione sulle modalità di accesso alle stesse.

ART. 14

1. I soggetti beneficiari delle provvidenze di cui all'art. 1 lettera a) del presente regolamento sono iscritti nell'apposito Albo istituito e redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge 31.12.91 n. 412.

2. Tale Albo, aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno dall'ufficio di Segreteria, può essere consultato, senza alcuna formalità, da ogni cittadino.

3. L'aggiornamento è pubblicizzato adeguatamente mediante relativo avviso pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

4. Entro il 30 aprile di ogni anno, deve essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, stralcio dell'Albo concernente le provvidenze erogate nell'anno precedente.

ART. 15

Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;

b) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;

c) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni;

Per ciascuna persona giuridica (pubblica o privata), associazione ed altri organismi iscritti nell'albo sono indicati:

a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;

b) indirizzo.

In originale firmati.

IL PRESIDENTE

f.to Edoardo GAETANO

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Antonino BATTAGLIA

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to .....

Copia conforme all'originale, un estratto del quale viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 19 MAR. 1996

il 19 MAR. 1996

Città di Rivarolo Canavese

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTA ESECUTIVA in data .....

a) in quanto **non soggetta** a controllo preventivo di legittimità (art. 47, comma 2)
☐ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

b) in quanto **soggetta** a controllo preventivo di legittimità
ai sensi dell'art. 45 ☐ comma 1 ☐ comma 2 ☐ comma 4

TRASMESSA con elenco n. ..... pervenuto al CO.RE.CO. in data .....
elementi integrativi pervenuti al CO.RE.CO. in data .....
(art. 46, comma 4)

☐ per la scadenza del termine di 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. (art. 46, comma 1)

☐ per la comunicazione del CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità (articolo 46, comma 5) - Provv. n. ..... del .....

IL SEGRETARIO GENERALE

il .....

.....

Manitto - Torino